DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 790/2016/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000:
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.141, recante "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59" (di seguito: decreto legislativo 141/99);il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7:
- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l'articolo 60;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 519/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dall'Autorità Idrica Pugliese";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 432/2014/R/IDR, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Autorità Idrica Pugliese";
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) Inquadramento generale e linee di intervento" (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016 2/2016 DSID, recante "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2" (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 3/2016 DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR" (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 26 luglio 2016 e successivamente integrati, da ultimo, in data 20 dicembre 2016 (con nota Prot. Autorità n. 37853)
 dall'Ente di governo in oggetto ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge. 70/11, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 152/06, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE:
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato in un quadro di stabilità e certezza della regolazione all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i*) rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii*) favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii*)

- superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi
 dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il
 computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché
 all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri
 legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti di seguito riportati che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati debitamente aggiornati inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti

- di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario come definito al citato comma 6.2, lett. b) che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario θ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";

- in data 26 luglio 2016, l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativo al gestore d'ambito Acquedotto Pugliese S.p.a., nonché con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 20 dicembre 2016 taluni degli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - pur segnalando che la scadenza fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 141/99 (provvedimento con il quale l'Ente autonomo acquedotto pugliese è stato trasformato in società per azioni) appare incompatibile "con una concessione di proroga tecnica entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente" - ha specificato che: "essendo il termine per la concessione del SII in Puglia in scadenza al 31.12.2018, si è ritenuto opportuno aggiornare la Convenzione del SII prevedendo al suo interno l'adeguamento a tutte le nuove disposizioni normative sopravvenute ivi comprese le disposizioni introdotte dall'AEEGSI in materia di SII; l'adeguamento della Convenzione tra AIP e AQP Spa non può di fatto effettuare alcun mutamento, in termini di conclusione dell'affidamento del servizio, rispetto alle disposizioni precedentemente definite con apposito Decreto legislativo; fino al momento della sottoscrizione della nuova Convenzione d'Ambito di cui al punto precedente, tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di gestione vigente che risultino non congruenti con la nuova metodologia tariffaria e regolatoria introdotta dall'AEEGSI si intendono automaticamente ed implicitamente modificate coerentemente con le nuove disposizioni emanate dall'Autorità";
- contestualmente, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso all'Autorità uno schema di convenzione di gestione come adeguata alla convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, il citato soggetto competente ha specificato che, tenendo conto della richiamata scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2018, le elaborazioni proposte sono state condotte assumendo che l'attuale gestore prosegua sino al termine del secondo periodo regolatorio pur prevedendo che "qualora si provvedesse (...) ad avviare apposita procedura di subentro nella gestione del SII (...), tale eventualità sarà [considerata ai fini dell'istanza] di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'art.8, c.5 della Deliberazione AEEGSI 664/2015";
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità Idrica Pugliese, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento in termini di insufficienza quantitativa delle fonti, in particolare nei periodi di siccità;
 - elevati tassi di interruzione del servizio di adduzione, derivanti anche da un alto tasso di rottura delle condotte:
 - rischio di inquinamento dell'acqua prelevata per la presenza di alcune specie algali in taluni invasi a servizio del territorio;
 - impianti di potabilizzazione da adeguare alla normativa vigente;
 - obsolescenza di alcuni tratti delle condotte di adduzione e distribuzione, nonché inadeguatezza e scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio e capacità dell'infrastruttura;
 - inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi;
 - elevati livelli di perdite idriche lungo le reti di adduzione e distribuzione;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, nonché inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle condotte fognarie;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - parziale copertura del servizio di depurazione e insufficienza dei trattamenti dei reflui in alcune aree del territorio servito:
 - presenza di impianti caratterizzati da inadeguatezza per vetustà delle relative opere civili ed elettromeccaniche, insufficienza strutturale e dei sistemi di controllo e vetustà dei misuratori, ove esistenti;
 - trattamento incompleto dei fanghi da depurazione;
 - impatti negativi sul recapito finale a causa della presenza di scarichi da adeguare alle disposizioni vigenti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - potenziamento del sistema interconnesso di approvvigionamento idrico, tramite il miglioramento del trasferimento della risorsa, della sicurezza dell'approvvigionamento primario e delle fonti di prelievo idropotabile;
 - aumento del livello di copertura del servizio idrico e fognario;
 - miglioramento dello stato di conservazione delle reti idriche e fognarie e dei relativi impianti, anche finalizzato al contenimento del livello di perdite idriche;
 - adeguamento alla normativa vigente del sistema di trattamento dei reflui;
 - potenziamento e flessibilità del processo depurativo per tutti i comparti di trattamento sia della linea acque che della linea fanghi, ivi incluso il riuso delle acque reflue;

- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici e pianificando, in particolare per gli anni 2017 e 2018, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI l'Autorità Idrica Pugliese ha programmato, per il periodo 2016-2019, e dunque anche "oltre la scadenza dell'affidamento [di cui al richiamato art. 2 del decreto legislativo 141/99] in coerenza con la durata del periodo regolatorio fissata dal MTI-2", i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - realizzazione di pozzi a carattere emergenziale e di nuove opere di captazione delle acque sotterranee, individuazione di nuovi siti idonei per l'emungimento di acqua potabile e realizzazione di impianti di dissalazione;
 - interventi finalizzati alla protezione fisica, alla tutela igienico sanitaria e alla telesorveglianza delle fonti di approvvigionamento e dei serbatoi di adduzione;
 - realizzazione di opere di interconnessione, risanamento e sostituzione delle condotte di adduzione e dei relativi impianti;
 - realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata presso l'impianto di potabilizzazione del Fortore;
 - potenziamento e risanamento dei serbatoi e delle reti idriche di distribuzione, nonché estensione delle stesse;
 - potenziamento, risanamento ed estensione delle condotte fognarie e delle opere di collettamento dei reflui;
 - realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e potenziamento, completamento e adeguamento degli impianti esistenti, dei relativi trattamenti e dei sistemi di monitoraggio automatico;
 - adeguamento dei recapiti finali e degli scarichi;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto saranno tenute in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti al fine di confermare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori *pro tempore* vigente.

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Autorità Idrica Pugliese ha determinato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ inferiore all'Opex pro capite medio (OPM) stimato dall'Autorità per l'intero settore,
 - assenza di variazioni ritenute significative degli obiettivi e del perimetro di

attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- la scelta del soggetto competente in ordine al posizionamento del gestore Acquedotto Pugliese S.p.a. nell'ambito della citata matrice di schemi è stata assunta in continuità con le predisposizioni tariffarie proposte per gli anni 2014 e 2015, e formulate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR seguendo le regole applicabili al *Quadrante III* (caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alla RAB) della matrice di schemi *pro tempore* vigente;
- tuttavia, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; peraltro, l'Ente di governo dell'ambito in parola ha motivato il menzionato scostamento con "ritardi nell'acquisizione delle previste autorizzazioni da parte delle diverse Amministrazioni deputate, allungamenti delle tempistiche per addivenire all'efficacia delle aggiudicazioni dei lavori e ritardi nell'iter di verifica e adeguamento dei progetti redatti dagli appaltatori", ed ha evidenziato di aver programmato di recuperare il citato ritardo nella realizzazione degli investimenti precedentemente previsti, in particolare nelle annualità 2017 e 2018 (anno, quest'ultimo, di scadenza dell'affidamento);
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ nell'ambito del range (0,4-0,8) pari a 0,4;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, "allo scopo di ridurre il debito residuo al termine della concessione";
- nelle elaborazioni tariffarie condotte, la componente di costo afferente agli oneri di morosità è stata valorizzata nel rispetto del limite fissato dal comma 30.2 del MTI-2;
- l'Ente di governo dell'ambito in parola, ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2016-2019 di costi aggiuntivi $Opex_{QC}$ (componente prevista dalla regolazione a copertura di oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi), motivando la richiesta in questione con la necessità di coprire i costi connessi all'assunzione di personale per il *call center*, la

- preventivazione e l'esecuzione degli allacciamenti;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha esplicitato di aver proceduto, per le annualità 2016 e 2018, alla rinuncia di quota parte della componente tariffaria *FoNI*;
- l'Autorità Idrica Pugliese ha precisato che il piano economico-finanziario elaborato sia da ritenersi in equilibrio, anche in considerazione del fatto che "il valore del finanziamento da rimborsare al 2019 (...) è inferiore al valore residuo del riscatto finale della società (...) nonché inferiore alla anticipazione di 200 milioni di euro concessa dalla Regione Puglia".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC*_{al}, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai contributi per i consorzi di bonifica e agli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
- in particolare, ai fini delle predisposizione tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, l'Autorità Idrica Pugliese ha specificato di aver trattato come "Oneri locali" (nell'ambito dei citati "Canoni di derivazione", ovvero dei "Contributi a consorzi di bonifica") voci di costo in precedenza ricomprese nella componente a copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso, evidenziando che tale decisione è stata assunta "in discontinuità rispetto alle comunicazioni [relative alle predisposizioni tariffarie] degli anni precedenti" con specifico riguardo a:
 - gli importi erogati alla Regione Basilicata, riconducibili (come peraltro già anticipato nella relazione illustrativa delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015) "alla componente di ristoro ambientale commisurata ai volumi di risorsa idrica prelevata" e che risulta "finalizzata principalmente agli interventi previsti dall'Accordo di Programma" tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici, sottoscritto nel 1999, ricomprendendo i seguenti costi: "i) costi ambientali diretti (interventi idraulico-forestali, per la tutela del rischio idrogeologico, impianti di depurazione, monitoraggio quali-quantitativo); ii) costi ambientali indiretti (interventi idraulici a valle degli invasi e di protezione del litorale per l'arretramento della costa dovuta ai minori trasporti solidi a mare); iii) costo legato al valore della risorsa, inteso come fattore di riequilibrio territoriale fra zone che "producono" la risorsa e zone in cui la stessa viene utilizzata";
 - gli importi erogati a favore del Consorzio di Bonifica della Capitanata, con riferimento al quale, con nota del 10 ottobre 2016, l'Autorità Idrica Pugliese ha tra l'altro comunicato la propria intenzione di provvedere "al controllo dei costi afferenti la gestione degli schemi idrici imputabili [al citato] Consorzio (...), seguendo le indicazioni dell'art. 1.1. dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR (concetto di common carriage) e dell'art. 26 (Costi degli acquisti all'ingrosso) che afferma che laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di common carriage, in

ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito"; pur avendo l'Autorità acquisito - con comunicazione trasmessa in data 20 dicembre 2016 - le determinazioni al riguardo adottate dal soggetto competente, in data 28 novembre 2016, le medesime non risultano corredate, con riferimento all'annualità 2014, del dettaglio dei valori desumibili dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, mentre, con specifico riguardo all'annualità 2015, appaiono carenti i chiarimenti forniti al fine di giustificare la discordanza tra i valori da ultimo comunicati per il Consorzio di Bonifica della Capitanata e quelli in precedenza forniti nell'ambito degli ulteriori approfondimenti richiesti relativamente alla predisposizione tariffaria del gestore Acquedotto Pugliese S.p.a.;

- il medesimo soggetto competente, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha formulato apposita istanza ai fini del riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dall'ultimo bilancio del gestore approvato, motivando genericamente detto costo aggiuntivo con l'esigenza di coprire "costi di personale, per consulenze legali e tecniche necessarie per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e delle Convenzioni alla luce delle sostanziali modifiche apportate agli strumenti regolatori nazionali da parte dei provvedimenti emessi dall'AEEGSI'; con chiarimenti successivi il medesimo Ente di governo dell'ambito ha esplicitato che una parte dei maggiori oneri in parola è riconducibile al fatto che "a partire dal mese di febbraio 2016 [l'Autorità Idrica Pugliese] svolge una funzione non attinente alla regolazione e al controllo delle attività del Servizio Idrico Integrato, quale è quella di custodia e amministrazione di un impianto di depurazione sito nel comune di Martina Franca in provincia di Taranto";
- nell'elaborazione tariffaria in parola, l'Autorità Idrica Pugliese ha evidenziato l'imputazione di costi per variazioni sistemiche, nell'ambito della componente a conguaglio Rc_{ALTRO} , ai fini del calcolo delle tariffe per gli anni 2016 e 2017, afferenti:
 - al "trasporto a smaltimento fanghi di depurazione", a seguito del "notevole incremento dei costi causato da intervenute variazioni normative, che hanno imposto di effettuare i conferimenti presso impianti esterni alla Regione Puglia, in particolare nel Nord Italia";
 - alle "variazioni di perimetro derivanti dall'assunzione in gestione di nuovi tratti di rete e nuovi impianti", esplicitando genericamente che "sono stati considerati i costi relativi alle intervenute modifiche nella consistenza delle opere gestite, con particolare riferimento alle reti di fognatura nera e agli impianti di depurazione e potabilizzazione".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all'*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola affidatario di ambito ha in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti pur con le precisazioni e nei limiti sotto riportati gli obblighi di trasmissione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella <u>Tabella 1</u> dell'<u>Allegato A</u>, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- sia opportuno approvare nei limiti e con le precisazioni sotto riportate la proposta tariffaria in oggetto al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti, almeno per il primo biennio del secondo periodo regolatorio, dal medesimo soggetto competente;
- in considerazione della eccezionale circostanza per la quale l'Ente di governo dell'ambito ha comunicato di non essere il soggetto competente con riferimento alle

decisioni inerenti alla durata residua dell'affidamento (la cui scadenza, come detto sopra, è stata fissata da disposizioni normative al 31 dicembre 2018), si ritiene necessario richiedere all'Autorità Idrica Pugliese di valutare, alla luce della scadenza prevista dalla normativa vigente, l'effettiva perseguibilità, da parte Acquedotto Pugliese S.p.a., degli obiettivi ritenuti prioritari fino al 2018;

- nelle more di successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti dal gestore Acquedotto Pugliese S.p.a. per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QC}$ presentata dall'Ente di governo dell'ambito per il gestore in parola;
- nelle more di successive verifiche sugli oneri che verranno effettivamente sostenuti, e tenuto conto della data alla quale la Procura della Repubblica di Taranto disporrà il dissequestro dell'impianto di depurazione sito nel comune di Martina Franca, possa essere accolta l'istanza formulata dal soggetto competente in parola, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, in ordine al riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dall'ultimo bilancio del gestore approvato, rideterminando tuttavia gli importi richiesti (comunque inferiori al costo medio di settore relativo al 2013 valutato dall'Autorità) atteso che possa essere ritenuta ammissibile soltanto la quota parte di spese di funzionamento afferente all'attività di amministrazione e custodia giudiziaria del citato impianto depurativo e non già la restante parte non strettamente riconducibile a funzioni aggiuntive, rispetto alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, svolte dal medesimo soggetto competente;
- in considerazione di quanto rappresentato al precedente alinea, sia necessario procedere alla rettifica delle elaborazioni tariffarie proposte con riferimento alla componente di costo CO_{ATO}^a ; detta rettifica ha un impatto non significativo sulla quantificazione del moltiplicatore tariffario con riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019, mentre, per l'annualità 2016, si rende necessario rideterminare il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2016}$), come riportato nella $\underline{Tabella\ 2}$ dell' $\underline{Allegato\ A}$.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno richiedere all'Ente di governo dell'ambito di fornire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
 - la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acquedotto Pugliese S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - con riferimento alle decisioni dal medesimo assunte in merito alla

- determinazione degli oneri afferenti alla gestione degli schemi idrici imputabili al Consorzio di Bonifica della Capitanata, la completa rendicontazione dei costi sottostanti alla quantificazione dell'importo riconosciuto relativamente all'annualità 2014, nonché gli opportuni chiarimenti che consentano la corretta individuazione dell'importo riferito all'annualità 2015;
- gli ulteriori elementi già richiesti dall'Autorità in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, in particolare esplicitando puntualmente gli importi riconducibili a "variazioni di perimetro derivanti dall'assunzione in gestione di nuovi tratti di rete e nuovi impianti", al fine di verificare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'assenza di eventuali oneri impropri riconducibili a tali voci di costo;
- anche in considerazione degli ulteriori elementi che si intendono acquisire dall'Ente di governo dell'ambito, sia opportuno rinviare all'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR la verifica del trattamento proposto per talune voci di costo ricomprese tra gli "Oneri locali" in asserita "discontinuità rispetto alle comunicazioni [relative alle predisposizioni tariffarie] degli anni precedenti".

RITENUTO, INFINE, CHE:

- al fine di confermare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori *pro tempore* vigente, sia necessario procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, richiedendo all'Ente di governo dell'ambito in oggetto di monitorare tutte le iniziative poste in essere dal gestore e volte all'effettiva realizzazione degli interventi pianificati (concentrati in particolare, nelle annualità 2017 e 2018);
- sia, inoltre, necessario richiedere al medesimo Ente di governo dell'ambito di trasmettere, entro il 31 marzo 2017, una relazione sullo stato degli investimenti realizzati nel 2016, al fine di verificare l'assenza di ulteriori ritardi da recuperare nelle annualità successive, atteso che quelli già maturati appaiono rilevanti e tali da non poter essere efficacemente recuperati, nelle more dell'adozione di decisioni in ordine alla durata dell'affidamento;
- in considerazione della rilevante entità degli investimenti pianificati negli ultimi due anni di gestione, sia opportuno segnalare in attuazione della normativa all'uopo prevista, e in particolare negli atti da adottare ai sensi dell'art. 172 del d.lgs.152/06 le criticità connesse all'esistenza di disposizioni legislative che dispongono, nel caso di specie, una data di scadenza dell'affidamento non allineata al termine del periodo regolatorio vigente

15

DELIBERA

- di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'Autorità Idrica Pugliese, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
- di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore θ di cui alla <u>Tabella 1</u> dell'<u>Allegato A</u>, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- 3. di approvare quale valore medio delle tariffe da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2016 il valore del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2016}$ indicato nella <u>Tabella</u> 2 dell'*Allegato A*;
- 4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore β per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
- 5. di richiedere all'Autorità Idrica Pugliese di trasmettere, entro il 31 marzo 2017, una relazione sullo stato degli investimenti realizzati nell'annualità 2016 e gli esiti della connessa verifica di congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;
- 6. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
 - i. la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Acquedotto Pugliese S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - ii. gli ulteriori elementi richiesti in merito alla quantificazione dei costi afferenti la gestione degli schemi idrici imputabili al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
 - iii. gli ulteriori elementi richiesti in ordine alle modalità di valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche, in particolare esplicitando puntualmente gli importi riconducibili a variazioni di perimetro;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni